



Comune di Giovinazzo

PROVINCIA DI BARI

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

All. n.1

CAPITOLATO SPECIALE

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

PARTE GENERALE

Art. 1 (Oggetto dell' appalto)

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura dei generi alimentari crudi, l'approntamento, la preparazione, la distribuzione di numero stimato di trecento pasti giornalieri e di tutte le prestazioni e attività complementari di cui al presente capitolato ed all'allegato disciplinare, mediante l'utilizzo del centro di cottura ubicato nel territorio di Giovinazzo.
2. Il numero dei pasti giornalieri è quantificato in base alle effettive presenze quotidiane dei richiedenti la refezione.
3. I luoghi e le specifiche modalità di esecuzione del servizio citato sono individuati nell'allegato disciplinare.
4. L'impresa aggiudicataria, alla consegna del servizio, deve avere perfetta conoscenza (sotto il profilo tecnico, giuridico ed igienico) dei luoghi, dello stato dei servizi, delle specifiche prestazioni e delle modalità indicati nel presente capitolato dell'allegato disciplinare e dei vigenti Regolamenti Comunali per la disciplina del servizio in esame.

Art. 2 (Durata dell' appalto)

1. Il presente appalto ha la durata di cinque anni scolastici 2008-2009 / 2009-2010 / 2010-2011 / 2011-2012 / 2012-2013.
2. Il contratto troverà esecuzione secondo le scansioni temporali stabilite nell'allegato disciplinare.

Art. 3 (Risoluzione del contratto)

1. Salvi i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla Legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 CC, salvo ogni rivalsa per danni e l'applicazione delle penali di cui all'art.18 del presente capitolato, qualora la ditta aggiudicataria del servizio non osservi le norme prescritte nel presente capitolato, nell'allegato disciplinare o quelle

igienico-sanitarie da valutarsi secondo il giudizio insindacabile del S.I.A.N. della ASL territoriale.

Per quanto attiene le disfunzioni organizzative, dopo tre richiami formali da parte dell'Amministrazione Comunale, il contratto si risolve in danno della ditta aggiudicatrice.

2. La risoluzione del contratto è notificata all'Ente appaltante, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'impresa che, ricevutola dovrà garantire la continuità di tutti i servizi fino all'indicazione della ditta o dell'impresa da parte del Comune con onere di proseguire nel servizio, ove richiesto, per mesi tre.
3. Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta.
4. L'impresa è in ogni caso impegnata a garantire, anche dopo la scadenza dei termini di cui ai commi 1° e 2° del presente articolo, la continuità del servizio fino all'affidamento del servizio ad altra impresa.

Art. 4 (Ammontare dell'appalto)

Il valore stimato dell'appalto per il quinquennio, valutato ai fini della normativa applicabile, è di Euro 1.056.000,00 (Euro UnmilioneCinquantaseimila/00), IVA esclusa.

Il numero stimato dei pasti per ogni anno scolastico è di circa 44.000.

L'importo a base d'asta per ogni pasto è di €4,80 oltre IVA come per legge.

L'appalto in questione ha un valore presunto annuo di circa Euro 211.200,00 (Euro Duecentoundicimiladuecento/00), IVA esclusa.

L'importo indicato è da considerarsi di massima, in quanto determinato sulla base dell'attuale fabbisogno dell'Ente, che potrebbe subire variazioni in aumento o in diminuzione.

Art. 5 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà affidato mediante l'utilizzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, e sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 dello stesso decreto, sulla base dei seguenti criteri specifici, elencati in ordine decrescente di importanza:

A) PROGETTO TECNICO: max punti 70

Il punteggio complessivo risulta così ripartito:

a) struttura organizzativa del concorrente: max punti 10;

b) qualità del servizio: max punti 10:

- Piano di approvvigionamento: Max punti 5

- Piano HACCP: Max punti 5

c) utilizzo di prodotti biologici e DOP: max punti 15:

- Inserimento di prodotti biologici e DOP: 1 punto per ogni prodotto fino ad un massimo di 10 punti;

- Acquisto di prodotti provenienti dalle terre confiscate alla mafia: 1 punto per ogni prodotto fino a un massimo di 5 punti;

d) valutazione delle strutture messe a disposizione dal concorrente: max punti 30:

- *Centro di cottura di emergenza intestato alla Ditta partecipante ubicato in un raggio max Km. 20 dal centro abitato, in possesso dell'autorizzazione sanitaria per la ristorazione collettiva, per alimenti e bevande: Punti 15;*
- *Piano di sanificazione: Max punti 10;*
- *Piano di formazione del personale: Max punti 5;*

e) elementi migliorativi ed aggiuntivi per l'Ente (offerti gratuitamente): max punti 5.

Il progetto tecnico, redatto sotto forma di relazione, deve essere articolato in cinque sezioni che trattano, in maniera sintetica e separatamente, gli argomenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) e deve essere contenuto in un numero di pagine di norma non superiore a 30, esclusi tabelle, schemi e grafici.

B) OFFERTA ECONOMICA: max punti 30

Il punteggio massimo è attribuito all'offerta con il prezzo più basso. Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: prezzo minimo offerto diviso prezzo singola offerta moltiplicato per il punteggio massimo.

ART. 6 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Si precisa che sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall'Italia, ex art. 47 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163, nel rispetto delle condizioni ivi poste.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea e/o consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lett. d), e), f) del D.lgs. 12/4/2006 n. 163 ovvero partecipare in forma individuale qualora partecipi in associazione e/o consorzio di cui all'articolo all'articolo 34, comma 1, lett. d), e), f) del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 ovvero partecipare contemporaneamente come autonomo concorrente e come consorziato.

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale.

Inoltre, il concorrente deve essere in possesso delle seguenti certificazione di qualità:

- *ISO 14001;*
- *ISO 11020;*
- *ISO 22000.*

Art. 7 (Compenso dell'impresa aggiudicatrice)

- 1. Il prezzo di €4,80 (oltre IVA) è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'impresa per l'erogazione del servizio; lo stesso si intende, pertanto, remunerativo di tutte le prestazioni previste nel presente capitolato.*
- 2. Il rischio per eventuali modificazioni delle condizioni di mercato è, per tutta la durata del contratto, a totale carico dell'aggiudicataria.*
- 3. L'aggiudicataria non ha diritto ad alcun compenso o altra forma di ristoro in caso di mancata erogazione dei pasti, qualunque sia la ragione della mancata erogazione.*

4. E' parimenti esclusa ogni forma di indennizzo e/o ristoro qualora i pasti erogati risultino inferiori al numero massimo previsto.

Art.8 (Disciplina del servizio)

1. L'Amministrazione nell'espletamento del servizio tenderà ad assicurare idonea copertura finanziaria dello stesso tramite politica tariffaria che tenga conto dell'esenzione del pagamento del ticket e di eventuale compartecipazione per fasce di reddito.
2. L'Amministrazione si riserva di individuare ulteriori forme di consultazione e controllo sulla qualità del servizio, con la partecipazione di associazioni, organi scolastici e sanitari, rappresentanti degli utenti.

Art.9 (Variazioni nelle modalità di erogazione del servizio).

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare agli interventi o nelle modalità del servizio quelle variazioni che riterrà opportune nell'interesse dell'utenza, della buona riuscita e dell'economia dei servizi, nonché derivanti dall'adeguamento a nuove disposizioni di Legge, di regolamenti o direttamente emanate dagli enti competenti in materia di igiene, sanità ed ambiente, che dovessero intervenire durante la durata del contratto.
2. Le variazioni devono essere accettate dall'aggiudicataria.
3. In caso di mancata accettazione si potrà procedere alla risoluzione del contratto, secondo le modalità stabilite dall'art.3 del presente capitolato.

Art.10 (Attrezzature e mezzi).

1. L'impresa assume a suo completo carico le attrezzature, i mezzi ed in genere tutta la strumentazione finalizzati al corretto espletamento dei servizi oggetto di appalto, come descritti nel presente capitolato e disciplinare e nell'offerta allegata al contratto. Le attrezzature utilizzate dovranno presentare la marcatura CEE.
2. Tutti i mezzi, le attrezzature ed in genere tutta la strumentazione devono essere in ottime condizioni di efficienza e di stato di decoro e in caso di immatricolazione non superiore a quattro anni. La valutazione di tali condizioni avverrà in contraddittorio, prima della consegna dell'appalto.
3. L'impresa è obbligata a dotarsi di strumenti e automezzi di scorta, da sostituire eventualmente alla dotazione che possa rendersi inutilizzabile a causa di inconvenienti tecnici. La sostituzione deve avvenire entro e non oltre le 12 (dodici) ore dal verificarsi dell'eventuale guasto.
4. L'impresa è, altresì, obbligata a sostenere tutti gli oneri per mantenere, in perfetta efficienza e conveniente decoro, i mezzi e le attrezzature mediante ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia, riparazione, manutenzione, rinnovamento dei relativi materiali di consumo.
5. Tutti gli automezzi messi a disposizione dall'impresa devono avere le caratteristiche richieste dal codice della strada e dalle normative vigenti, con particolare riguardo ai dispositivi segnaletici da apportare alle diverse modalità operative.
6. La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e la revisione di tutti i mezzi, automezzi, apparecchiature, impianti o attrezzature che, a seguito di

valutazione di cui al precedente comma 2, non riterrà soddisfacenti dal punto di vista di efficienza e di decoro. Tale sostituzione o revisione è a carico dell'impresa.

7. Tutte le attrezzature e le opere di proprietà comunale, eventualmente utilizzate nello svolgimento dei servizi dall'impresa, devono essere mantenute in perfetta efficienza dalla stessa e riparate, qualora danneggiate, fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di richiedere il risarcimento del maggior danno subito, diretto ed indiretto.

Art.11 (Personale in servizio e suo trattamento)

L'impresa è obbligata:

- ad applicare ad ogni proprio dipendente, impiegato nei servizi di che trattasi, le condizioni retributive e normative risultanti da leggi e regolamenti, nonché da contratti collettivi di lavoro e, deve provvedere ad assicurare i propri dipendenti sia per gli infortuni sul lavoro che per tutte le assicurazioni contro le malattie sociali, fornendo, tramite certificati dei rispettivi istituti assicurativi, la prova di avere adempiuto a tali obblighi. L'impresa deve far pervenire alla stazione appaltante, ed aggiornare in caso di variazioni, un elenco nominativo del personale in servizio con le relative qualifiche e posizioni previdenziali e contributive;
- all'assunzione di capace e fisicamente idonea manodopera al fine del corretto ed efficace espletamento del servizio;
- alle spese di vestiario per il personale che deve indossare una divisa fornita a cure e spesa dell'impresa, di modello approvato preventivamente dalla stazione appaltante, da indossare sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di servizio. Il personale, durante l'espletamento del servizio nell'ambito comunale, deve sempre tenere in modo visibile sull'uniforme, una targhetta di identificazione leggibile, munita di fotografia, dalla quale risulti che il titolare del documento, lavori alle dipendenze dell'impresa. In relazione alle condizioni meteorologiche, l'impresa deve provvedere alla dotazione per il personale di indumenti intesi sia a riparare lo stesso dalle avversità atmosferiche, sia a garantire il regolare espletamento del servizio;
- a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche.

L'abbigliamento del personale e le attrezzature utilizzate dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza previsti dal D.L.gs n.626/94 e successive modifiche. L'azienda è tenuta alla scrupolosa osservanza della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro vigente durante il periodo contrattuale. L'inosservanza è causa di risoluzione del contratto.

Il personale deve essere a perfetta conoscenza dei luoghi e dei compiti ad esso affidati.

Il personale dell'impresa deve essere sottoposto a tutte le cure e profilassi prescritte dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio, al di fuori dell'orario di lavoro.

Il personale dell'impresa deve mantenere in servizio un contegno corretto e deve uniformarsi alle disposizioni emanate dalla stazione appaltante in materia di igiene e di sanità e agli ordini impartiti dall'impresa stessa.

Il coordinamento del personale deve essere garantito da un responsabile dell'impresa con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione, il responsabile

è diretto interlocutore della stazione appaltante per tutto quanto concerne la gestione dei servizi e deve essere reperibile dal lunedì al sabato.

Il responsabile deve attenersi a tutte le indicazioni della stazione appaltante, attivando immediatamente gli addetti ai servizi interessati.

Il suddetto responsabile è sostituito da altro addetto, formalmente delegato dall'impresa nelle giornate in cui, essendo in atto un servizio sul territorio, venga a mancare l'incaricato. Il nominativo del responsabile o del suo eventuale sostituto, deve essere tempestivamente comunicato alla stazione appaltante.

L'aggiudicataria, prima di avviare il servizio mensa, deve provvedere alla formazione del personale, mediante l'applicazione del D.Lgs. n.155/97.

Art.12 (Sospensione del servizio)

1. I servizi in appalto contemplati nei presenti capitolati, non possono essere sospesi, abbandonati o non eseguiti per nessun motivo, in caso di sospensione, abbandono o comunque non esecuzione, anche parziale di tali servizi. La stazione appaltante, previa diffida, a mezzo fax dovrà attivare immediatamente il servizio e salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti, potrà rivolgersi ad altra impresa del settore, rivalendosi sull'impresa per i costi sostenuti, fatto salva l'applicazione delle penali.
2. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito, nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo, degli estremi di reato, di cui all'art.340 c.p., la stazione appaltante segnalerà il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.
3. In caso di astensione dal lavoro dal personale per sciopero l'impresa deve impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12.06.90 n.146 per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali, fatto salvo l'obbligo, a totale carico dell'impresa, di informazione a domicilio di tutti gli utenti secondo le modalità di cui al successivo comma.
4. La richiesta di eventuale sospensione del lavoro per festività non ricadenti in giorno domenicale, è subordinata ad autorizzazione la stazione appaltante alla quale deve essere inviata, almeno 30 (trenta) giorni prima, fatto salvo l'onere di informazione alla cittadinanza a totale carico dell'impresa, consistente nella tempestiva consegna a tutti gli utenti di volantini informativi contenenti nella tempestiva consegna a tutti gli utenti di volantini informativi contenenti la data di sospensione, la data di recupero e di ripresa del servizio e il tipo di servizio in sospensione. Il testo del volantino deve essere concordato con la stazione appaltante.

Art.13 (Oneri e responsabilità a carico dell'impresa).

Oltre alle norme precisate nel presente capitolato, l'impresa avrà l'obbligo di far osservare costantemente ai propri dipendenti, durante l'espletamento del servizio, tutte le Leggi, i regolamenti ed i provvedimenti di ambito statale, regionale e locale sia in vigore all'atto dell'affidamento dell'appalto che, promulgati durante la durata del rapporto contrattuale.

Oltre a quanto prescritto nel presente capitolato e disciplinare, l'impresa si impegna a proprie cura e spese a provvedere:

- A tutte le spese di contratto, da stipularsi in forma pubblica amministrativa, quelle di bollo, di registro, di quietanza, di diritti fissi di segreteria e scritturazione, le spese per il numero di copie del contratto che saranno necessarie, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente alla fornitura e distribuzione domiciliare di materiale informativo, opuscoli, libretti, volantini, documenti identificativi a tutti gli utenti, la cui stesura di testo deve essere proposta dall'impresa e concordata con la stazione appaltante. Per tutta la durata dell'appalto, la fornitura e la distribuzione di materiale informativo deve avvenire ogni qualvolta vi siano modifiche di servizio, di orari, di zone, avvio e termine di servizi di durata inferiore ad un anno e comunque ogni volta che per sciopero, festività non ricadenti la domenica o altro, il servizio non possa essere garantito anche solo parzialmente.
- Al pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa che colpiscono e potranno colpire in qualsiasi momento l'impresa appaltatrice per l'impianto e per l'esercizio di tutti i servizi previsti nel presente capitolato.
- All'obbligo di comunicare alla stazione appaltante ed agli organi di controllo eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento del servizio, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso.
- All'obbligo di sollevare la stazione appaltante da qualunque pretesa, azione o molestia, che possa derivargli da terzi per mancato adempimento agli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a tale titolo sono dedotte dai crediti dell'impresa ed in ogni caso da questa rimborsate.

Art.14 (Subappalto e cessione del contratto, variazioni soggettive).

E' fatto espresso divieto all'aggiudicatrice di subappaltare, anche parzialmente, il servizio e/o di cedere il contratto.

Art.15 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia di €21.120,00 (Euro Ventunomilacentoveventi/00), pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazione di cui al comma 7 dell'articolo sopraccitato.

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163.

Art.16 (Responsabilità)

L'impresa è sempre responsabile sia verso la stazione appaltante che verso i terzi, di qualunque danno arrecato alla proprietà ed alle persone in dipendenza dell'esecuzione dei servizi ed è, alla pari, responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potessero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali o alle

cose, con totale sollievo per la situazione appaltante. Essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal proprio personale o dai mezzi impiegati potessero derivare alla stazione appaltante o a terzi.

Sanzioni eventuali cui la stazione appaltante dovesse essere costretta per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio (sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia con riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'impresa) danno diritto di rivalsa nei confronti della stessa. In tal caso la stazione appaltante informerà dell'atto contestativo e della sanzione eventuale la medesima impresa affinché, ritenendolo, intervenga presso gli organi sanzionanti nella fase procedimentale, avendovi interesse. Il diritto di rivalsa si attualizza con il pagamento della cauzione da parte della stazione appaltante e può essere fatto valere con la cauzione di cui all'art.15.

Art.17 (Copertura assicurativa).

La Ditta provvederà a stipulare a proprie spese le seguenti coperture assicurative:

- Polizza assicurativa R.C. relativa alla conduzione degli impianti ed alla somministrazione in relazione anche a fatti di tossinfezioni alimentari di natura microbiologica, fisica e chimica degli alimenti con massimale unico, minimo di € 20.000,00 (ventimila);
- Polizza assicurativa degli impianti, attrezzature e dei locali messi a disposizione dal Comune di Giovinazzo contro i danni dei rischi per incendio, esplosioni, scoppi, nonché dei rischi ai vicini per un valore di polizza di €10.000,00 (diecimila)

Tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto ai servizi in appalto, sono a carico dell'affidatario il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento delle spese a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa.

Art.18 (Responsabile del contratto).

- Il responsabile del contratto è il Dirigente del 1° Settore Dott. Giuseppe Antonio PANUNZIO.
- La stazione appaltante potrà conseguentemente disporre in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso, ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione delle attrezzature e delle documentazioni relative al registro di carico e scarico, formulari, documenti di trasporto e su quanto altro fa parte dell'organizzazione dei servizi, compreso le registrazioni delle presenze in servizio del personale, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nei presenti capitolati nonché di tutte quelle altre norme conseguenti a leggi e regolamenti vigenti in materia.
- Per una funzionalità del controllo, l'impresa è obbligata a fornire al personale della stazione appaltante, tutta la collaborazione necessaria.

Art.19 (Penalità)

1. In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'impresa, oltre all'obbligo di ovviare in un termine stabilito dal responsabile del

Contratto, all'infrazione contestuale e al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dalla stazione appaltante e da privati a causa dell'inadempimento, e fatte salve le eventuali conseguenze penali, è tenuta al pagamento di una penalità dell'importo variabile a seconda della tipologia di servizio e del ritardo nel mancato e/o tardivo adempimento, come stabilito nell'art.13 del disciplinare allegato.

2. le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.
3. L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, indicante il termine di cui al comma 1, alla quale l'impresa ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata.
4. Verificandosi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'impresa regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, la stazione appaltante avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d'ufficio a spese dell'impresa, i lavori necessari per il regolare adempimento dei servizi, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito dalla stazione appaltante.

Art.20 (Cause di decadenza)

L'eventuale annullamento, decadenza o sospensione di iscrizioni o autorizzazioni, nonché successivi impedimenti legali cui l'impresa avrà dato causa, comporteranno l'immediata cessazione dei rapporti contrattuali (salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 2) e salve le facoltà della stazione appaltante di riscattare i mezzi ritenuti necessari per fronteggiare le esigenze immediate del servizio.

Il fallimento dell'impresa, ed in caso di ATI il fallimento anche di una sola delle imprese associate, comporta la decadenza del contratto di concessione e l'incameramento della cauzione.

Art.21 (Domicilio dell'appaltatore)

La ditta appaltatrice è tenuta a comunicare prima dell'inizio dell'appalto il suo domicilio per tutti gli effetti giuridici e amministrativi.

ART. 22 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo del servizio sarà pagato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, che sarà emessa a prestazione effettuata.

Art.23 (Costituzione in mora)

Tutti i termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano in pieno diritto senza obbligo per la stazione appaltante di costituzione in mora dell'assuntore.

Art.24 (Controversie).

Foro competente per eventuali controversie relative all'esecuzione dell'appalto di servizio di cui al presente capitolato è quello di Bari.

Art.25 (Recesso ex art. 345 R.D. n.2248/1865 all.F)

Resta salva la facoltà della stazione appaltante di recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione del servizio, salvo il pagamento a favore dell'appaltatore delle spese sostenute, e di un corrispettivo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale annuo a titolo di mancato guadagno e di risarcimento del danno. Il recesso deve essere comunicato all'impresa appaltatrice mediante lettera raccomandata ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla sua notifica.

Art. 26 (Disposizioni finali)

- Per quanto non espressamente disposto dal presente capitolato si applicano le disposizioni di Legge e di regolamenti vigenti, con particolare riferimento alle norme sull'appalto di servizi e di provvedimenti statali, regionali, provinciali e comunali in materia.
- Tutti gli oggetti rinvenuti dal personale dell'impresa nell'espletamento del servizio, che non siano da considerarsi rifiuti, devono essere depositati nella stazione appaltante per la consegna al legittimo proprietario.
- La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati e della consegna dei servizi da parte dell'impresa, equivale a dichiarazione di piena conoscenza della normativa vigente in materia.
- La stazione appaltante provvede a trasmettere all'impresa tutte le deliberazioni, ordinanze, ed altri provvedimenti che comportino variazioni alla situazione iniziale.